

CITTA' DI CURTATONE
(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data luglio 2011

S O M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO	
ART. 2 DEFINIZIONI.....	
ART. 3 NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
ART. 4 SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 5.SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	
ART. 6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	
ART. 7 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ'.....	
ART. 8 CALCOLO DELLE PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO NEI MERCATI E NELLE FIERE	
ART. 9 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE	
ART.10 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE	
ART.11 PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .	
ART.12 INDENNIZZI, RIMBORSI E RESPONSABILITÀ' DEGLI OPERATORI	
ART.13 MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE	
ART.14 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI	
ART.15 FESTIVITÀ'	
ART.16 ONERI DI OCCUPAZIONE - RINVIO ..	
ART.17 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE	
ART.18 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	
ART.19 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	
ART.20 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE.....	
ART.21 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI: COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA...	

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

ART. 22 DEFINIZIONE - RINVIO	
ART. 21 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA - RINNOVO	
ART. 22 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE.....	
ART. 23 UTILIZZO DEL POSTEGGIO	
ART. 24 DIMENSIONI DEI POSTEGGI	
ART. 25 RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO.....	
ART. 26 SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO	
ART. 27 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	
ART. 28 MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI	
ART. 29 RAPPORTO DI MERCATO	
ART. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE	
ART. 31 EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI	
ART. 32 MERCATI: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI	

TITOLO III - POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 33 ASSEGNAZIONE, REVOCA, RINVIO	
ART. 34 POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE, ORARI	
ART. 35 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	
ART. 36 MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	
ART. 37 LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' IN FORMA ITINERANTE	
ART. 38 VENDITA IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI	

TITOLO IV - FIERE.....

ART. 39 FIERE: LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI.....	
ART. 40 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E MODALITÀ' DI ESERCIZIO	
ART. 41 CRITERI DI PRIORITÀ' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE	
ART. 42 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI.....	
ART 43 CASI PARTICOLARI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI	

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 SANZIONI	
ART. 45 ENTRATA IN VIGORE	

ALLEGATI: A-B-C-D-E-F-G-H-I

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e

Criteria di individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Curtatone, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni e dall'allegato A approvato con DGR 3.12.2008 n. 8/8570 e successive modifiche e integrazioni.

In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguite in particolar modo le seguenti finalità:

- favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri efficacia e produttività del sistema e adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, il minimo disagio possibile alla popolazione residente;
- valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici e gli ambiti a vocazione turistica mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche.

Nell'individuazione delle aree il Comune deve tener conto:

- delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni e dei divieti previsti nei regolamenti comunali,
- delle caratteristiche socio-economiche del territorio.

I chioschi per la vendita di quotidiani e periodici collocati su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi e ulteriori da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria senza ulteriore assegnazione dei posteggi;
- e) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- f) fiera specializzata: la fiera nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- g) per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- h) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- i) per settore merceologico: l'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- l) per carta di esercizio: documento contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati nell'ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante;
- m) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- n) per posteggio fuori mercato o posteggio isolato: il posteggio, situato in area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e non rientrante nell'area del mercato come sopra definito;
- o) per spunta: operazione con la quale si provvede alla assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- p) per "spuntista": l'operatore che aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore assegnatario o non ancora assegnato;
- q) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- r) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- s) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi (coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice civile);
- t) per Testo Unico: il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere approvato con L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 (BURL 3°S.O. n. 5 del 5/2/2010);
- u) per Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi: il recepimento della stessa operato con D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Art. 3

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per un regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche gli operatori commerciali sono tenuti a:
 - a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
 - b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti;
 - c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
 - d) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,5;
 - d) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - e) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
 - f) non occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito e sgomberare l'area entro l'ora prevista;
 - g) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
 - h) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;

- i) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
- l) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;
- m) non piantare chiodi, legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a recinzioni ecc;
- n) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora e la diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione per non arrecare disturbo agli altri operatori, agli utenti del mercato ed ai cittadini residenti;
- o) non manomettere né danneggiare strutture o attrezzature a servizio del mercato;
- p) non danneggiare in alcun modo l'arredo urbano ed il suolo pubblico;
- q) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- r) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- s) collocare le merci in vendita ad una idonea altezza dal suolo; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi, articoli per l'arredamento;
- t) non accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- u) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- v) non tenere i veicoli con motore acceso senza giustificato motivo;
- z) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.

2. E' inoltre vietato:

- a) dividere il proprio posteggio con altri operatori anche se questi sono in possesso di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) lasciare incustodito il posteggio;
- c) rifiutare la vendita delle merce esposta o la quantità richiesta.

Art. 4

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Dirigente previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o del ramo di essa, con l'obbligo di volturarla per il periodo residuo del decennio in corso.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di

acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi all'Ufficio competente l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge dal Dirigente.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso all'Ufficio competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 5

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolari gravità ed accertate con provvedimenti definitivi, il Dirigente dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario;

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i concessionari di posteggio incorrono:

- a) nella sospensione di otto giorni di calendario, dopo la prima delle infrazioni che la legge prevede per la sospensione dell'attività;
- b) nella sospensione di sedici giorni di calendario in caso di recidiva,; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione;
- c) nella sospensione di venti giorni di calendario al compimento della terza delle suddette infrazioni nell'arco di un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione.

Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato e previamente comunicato nel rispetto della L. 241/1990, è adottato dal Dirigente competente.

Nella procedura sanzionatoria devono essere rispettate le disposizioni della Legge n.689/1981.

Art. 6

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti della L. n. 241/1990.

In caso di irreperibilità dell'interessato, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante apposita pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Con la revoca dell'autorizzazione viene a decadere la concessione di posteggio.

Art. 7

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla cessazione. Alla comunicazione va allegata il titolo originale dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, la denuncia di smarrimento resa alle autorità competenti.

Art. 8

Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato o fiera non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni meteorologiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia locale o altro personale incaricato provvede a registrare le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. L'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o fiera.
4. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o mercati anticipati.
5. Il numero delle presenze nelle fiere sarà considerato in modo complessivo (cioè dall'inizio della partecipazione) qualora non vi siano state assenze consecutive ed ingiustificate dell'operatore superiori a due edizioni. In caso di assenze consecutive ed ingiustificate superiori a due edizioni l'anzianità di presenza precedentemente maturata sarà azzerata. Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi precisati al successivo articolo.
6. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
7. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi è riconosciuta la presenza.
8. Vengono azzerate le presenze temporanee nei mercati quando l'operatore commerciale non abbia effettuato, nell'ultimo triennio, almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato. Fatto salvo quanto sopra, ai fini dell'assegnazione in concessione decennale dei posteggi di mercato è tenuto in considerazione l'arco temporale corrispondente all'ultimo triennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
9. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio competente nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 9 Giustificazione delle assenze

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio
 - b) gravidanza o puerperio
 - c) servizio militare o servizio civile
 - d) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto di mercato della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per avverse condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.
2. In caso di assenza del titolare del posteggio per malattia o infortunio, il certificato medico deve essere trasmesso al Servizio Attività Produttive entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve precisare che vi è effettivo impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa nonché la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, al fine di giustificare l'assenza dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato.

Art. 10 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. Lo spostamento definitivo, la soppressione, la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale previa consultazione della parti sociali.
2. Sono parimenti approvati al Consiglio Comunale, previa consultazione delle parti sociali, l'aumento e la riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Lo spostamento temporaneo del mercato o di parte di esso viene disposto previa deliberazione della Giunta comunale, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data.

Art. 11

Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita gli operatori commerciali devono adoperarsi per lasciare il posteggio entro l'orario stabilito provvedendo ad un'accurata pulizia dello stesso.
2. E' vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

Art. 12

Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore come ad esempio condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc), nessun obbligo incombe all'Amministrazione comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 13

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un

- massimo di due, nelle aree di cui trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
 3. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 14 **Indirizzi generali in materia di orari**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n.267, ed in conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 del Testo unico, l'orario di svolgimento dei mercati e delle fiere ed ogni successiva variazione sono stabiliti dal Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
 - a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
 - b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell'attività di vendita sia nei mercati che in forma itinerante è compresa tra le ore 7:00 e le ore 21:00;
 - c) l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari, potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 21:00;
 - d) l'orario di vendita per le fiere potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
 - e) deve essere consentito agli operatori di accedere ai posteggi e iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita del mercato e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite ed esclusivamente allo scopo di liberare il posteggio dalle merci, dalle attrezzature e quant'altro.
 - f) il commercio in forma itinerante è ammesso nelle giornate domenicali e festive in cui è consentita l'apertura degli esercizi commerciali su aree private.
2. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, con disposizione del Dirigente competente possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà motivatamente disporre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.
4. Gli orari dei mercati e delle fiere in atto alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati nelle rispettive schede allegate al presente regolamento.

Art. 15 **Festività**

1. E' fatto divieto di effettuare mercati e fiere nonché esercitare l'attività del commercio in forma itinerante, nei giorni : 1^a gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1^a maggio, Natale e Santo Stefano.
2. I mercati ricadenti nelle giornate sopra dette potranno essere svolti in altra giornata, previa autorizzazione del Dirigente competente qualora non ostino motivazioni legate alla viabilità o altre motivazioni di pubblico interesse.

Art. 16 **Oneri di occupazione. Rinvio**

L'uso dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del suolo e/o delle attrezzature nonché alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le tariffe e le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 17
Regolazione della circolazione

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere è interdetta, con apposito provvedimento comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze dell'ordine e dei residenti nell'area mercatale ma, per questi ultimi, soltanto per uscire da area privata.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.
4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.
6. La propaganda politica, sindacale o religiosa non è consentita all'interno delle aree mercatali, ma è ammessa nelle immediate vicinanze.

Art. 18
Competenze degli uffici comunali e attività di controllo e di ispezione

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Attività Produttive sulla base del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Dirigente del settore Attività Produttive si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e nelle fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Dirigente del settore Attività Produttive.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale ed il Dirigente del settore Attività Produttive sono deputati alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 19
Consultazione delle parti sociali per il commercio su area pubblica

1. Fino al momento in cui il Comune di Curtatone non avrà una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la consultazione delle parti sociali avverrà sentendo obbligatoriamente le Associazioni di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 sulle seguenti questioni:
 - a) programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Le Associazioni suddette potranno essere sentite mediante la convocazione di apposite riunioni o mediante la richiesta dei rispettivi pareri, che dovranno pervenire per iscritto.

2. Quando la popolazione residente nel Comune di Curtatone avrà superato i 15.000 abitanti dovrà essere nominata la Commissione consultiva di cui all'art. 19, 1^ comma, della L. R. n. 6/2010. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al medesimo 1^ comma dell'art. 19 suddetto.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 20 Definizione – Rinvio

1. I mercati sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree da destinare all'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali; con tale nell'individuazione il Consiglio determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 21 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dieci anni.
2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto operatore commerciale persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.
3. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

Art. 22 Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale di cui all'art. 23 del Testo unico, è rilasciata dal Dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali.
2. Per ottenere la concessione decennale dell'area di posteggio e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sullo stesso, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che dovrà essere pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune. Della pubblicazione del bando dovranno essere tempestivamente informate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- codice fiscale;
 - se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
 - di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta l'istanza;
 - la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - il settore o i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
 - il numero delle presenze effettuate nel mercato;
 - l'iscrizione al Registro delle Imprese (se già posseduta);
 - l) la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
 - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese.
5. A parità dei predetti titoli sarà data priorità al richiedente che non è titolare di altra concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo generale del Comune. La graduatoria è approvata dal Dirigente competente.
6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune. La domanda, firmata digitalmente, può essere inviata tramite posta elettronica certificata, purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4 dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.
8. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Dirigente è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo pretorio del Comune e successivamente comunicato all'interessato.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma precedente, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, contestualmente si provvederà alla vidimazione della Carta di esercizio che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
10. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria, e quindi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato a titolo di spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio.

Art. 23

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione del posteggio.

Art. 24

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio utilizzata per servire i clienti oltre che per l'esposizione della merce.
3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio inoltrando richiesta scritta motivata all'Ufficio competente. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 25

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi in un mercato comunale, possono chiedere all'Ufficio competente di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio precedentemente fruito.
2. Nel caso pervenga una sola domanda, la stessa sarà accolta dal Dirigente, previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero, con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.
3. In caso di pluralità di domande, sarà formata apposita graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
 - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 22 comma 8 del presente regolamento.

Art. 26

Scambio reciproco di posteggio

1. I titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Dirigente del Servizio Comunale competente.

2. L'istanza per lo scambio reciproco di posteggio, a firma congiunta, va inoltrata all'Ufficio competente specificando nella stessa, i motivi della richiesta con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione posseduta.
3. Il Dirigente, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 27

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare. Tali posteggi possono essere assegnati annualmente o stagionalmente.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all' articolo 22 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 22 comma 3, lettera d) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 22, comma 4, lettera d) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli e temporaneamente non utilizzati dagli stessi possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori commerciali su area pubblica, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, senza che ciò determini alcun diritto di assegnazione definitiva.
6. L'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche.

Art. 28

Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita è effettuata giornalmente dalla Polizia locale o da altro personale comunale incaricato, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) medesimo settore merceologico e/o tipologia merceologica del posteggio da occupare (solo qualora sul posteggio esista un vincolo merceologico);
 - b) maggior numero di presenze al mercato;
 - c) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
3. In caso siano contemporaneamente liberi più posteggi, il personale della Polizia Locale o altro personale incaricato potrà assegnarli secondo criteri di ordine merceologico e di spazio, avendo cura di evitare, per quanto possibile, l'accostamento con altri banchi o esercizi commerciali su aree private che trattino gli stessi prodotti.

Art. 29
Rapporto di mercato

1. Il personale della Polizia Locale o altro personale incaricato compila, per ogni giornata di mercato, un rapporto da cui risultino:
 - a) la presenza degli operatori titolari di posteggio dei quali sarà raccolta la firma a comprova dell'effettiva presenza;
 - b) le assenze dei titolari di posteggio;
 - c) gli operatori non titolari di posteggio presenti alla spunta, dei quali sarà raccolta la firma; la firma non è raccolta se l'operatore rifiuta il posteggio;
 - d) le assegnazioni giornaliere di posteggio effettuate;
 - e) le eventuali infrazioni rilevate e i provvedimenti assunti;
 - f) eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc);
 - g) ogni altra notizia utile in merito allo svolgimento del mercato.
2. Il rapporto deve essere sottoscritto dal soggetto che lo redige.

Art. 30
Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Dirigente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della L. 241/12990, indicando l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o in altri mercati.
3. In caso di revoca per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono è disposta dal Dirigente e va preventivamente comunicata all'interessato ai sensi della legge n.241/1990.

Art. 31
Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari. Si considera periodo natalizio quello che va dall'ultima domenica di novembre e fino all'Epifania; si considera periodo pasquale quello che va dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell'Angelo; per periodo estivo quello che va dal 15 giugno al 15 settembre.
- 2) Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il sessanta per cento degli operatori assegnatari di posteggio;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori;
4. Sull'accoglimento della proposta, che deve pervenire all'Ufficio competente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, si esprime la Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno venti giorni prima della data prevista, a cura dell'Ufficio competente.
7. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i concessionari di posteggio nei mercati, e/o le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e/o le Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo sulla cui proposta, la Giunta comunale, previa consultazione delle parti sociali, decide entro il 31 dicembre.
8. L'effettuazione di mercati straordinari può avvenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32

Mercati: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Nel territorio del comune di Curtatone le aree adibite a mercati sono:
 - a) Parcheggio di Via del Pisanello - Mercato di Levata (allegato A);
 - b) Piazza Enzo Lombardelli - Mercato di Buscoldo (allegato B);
 - c) Via Cesare Roda - Mercato di Montanara (allegato C);
 - d) Via della Chiesa - Mercato di San Silvestro (allegato D);
 - e) Via Francia - Mercato di Eremo (allegato E);
2. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei suddetti mercati, le loro dimensioni totali e per singoli posteggi, il numero e l'individuazione dei singoli posteggi, gli eventuali settori merceologici, sono contenuti nelle schede distinte, per singolo mercato, riportati negli allegati al presente regolamento sotto le lettere rispettivamente indicate al precedente comma 1.
3. Presso l'Ufficio competente è consultabile una planimetria ufficiale dei mercati, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi.

TITOLO III

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 33

Assegnazione, revoca, decadenza – Rinvio

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati, definiti all'art. 2 lettera n), sono assegnati dal Comune con le stesse procedure e modalità di cui al precedente articolo n. 22 , salvo la durata del periodo di presentazione delle domande che è ridotto da 60 a 30 giorni.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su area pubblica, con la procedura indicata all'art. 28 del presente Regolamento. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino box, chiosci, locali o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le disposizioni degli artt. 6 e 30.
4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.

Art. .34

Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari

1. Alla data di approvazione del presente regolamento esiste un posteggio fuori mercato con utilizzo quotidiano sul quale sono poste strutture fisse in muratura.

2. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro caratteristiche, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede dell'allegato "F" del presente regolamento.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 35

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in competente bollo, nella quale devono essere dichiarati:

- a) generalità complete dell'interessato: se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza; se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA se quest'ultima già posseduta;
- c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- g) di essere in possesso di un idoneo mezzo mobile per l'esercizio dell'attività;
- h) che l'inizio dell'attività avverrà nel Comune di Curtatone, precisandone modalità, luogo ed eventuali locali disponibili.

La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure può essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo generale Comune. La domanda, firmata digitalmente, potrà essere trasmessa con posta elettronica certificata purché sia garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo all'istanza di cui trattasi è di 60 giorni dalla registrazione della stessa al protocollo comunale.

Art. 36

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i sessanta minuti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di incroci, in prossimità di impianti semaforici o di segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà sia private che pubbliche, ecc.
3. E' vietato posizionare la merce a terra o su banchi a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce all'esterno del veicolo adibito al trasporto della stessa equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione, e quindi l'occupazione dello spazio e lo svolgimento dell'attività saranno considerati abusivi con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. E' vietato di esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e/o fiere, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 metri misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. E' vietato esercitare la vendita nel commercio itinerante a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
6. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato. Per medesimo "punto" è da intendersi l'area posta ad una distanza inferiore a 500 metri da quella precedentemente occupata.
7. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante ne giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
8. Con apposito atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1. Con il suddetto atto della Giunta Comunale dovranno essere stabiliti modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

Art. 37

Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, è vietato:
 - a) nell'area del Piazzale Santuario – località Grazie;
 - b) nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali;
 - c) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni;
 - d) nelle aree di parcheggio annessi agli esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita ed alle aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
 - nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
 - nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
 - in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone.
2. Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Art. 38

Vendita in forma itinerante da parte di produttore agricolo

1. Le disposizioni degli articoli 49 e 50 si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei prodotti in forma itinerante.
2. L'attività di vendita in forma itinerante dovrà inoltre svolgersi nel rispetto della vigente normativa di settore.

TITOLO IV FIERE

Art. 39

Fiere: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi comune della Repubblica.
2. Le Fiere, come definite all'art. 2 del presente regolamento, che attualmente si svolgono sul territorio comunale sono:
 - il Mese Mariano (allegato G) ;
 - l'Antichissima Fiera delle Grazie (allegato H)
 - Sagra di Buscoldo (allegato I)
3. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono sul territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi, l'individuazione, la dislocazione ed il numero dei posteggi, gli eventuali settori merceologici, gli orari di attività, sono contenuti negli allegati rispettivamente indicati al precedente comma 2.

Art. 40

Concessione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare domanda in carta da bollo al Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera nel caso del Mese Mariano e della sagra di Buscoldo, ed almeno novanta giorni prima nel caso dell'Antichissima Fiera delle Grazie, precisando:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale / partita IVA;
 - c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
 - d) estremi dell'autorizzazione posseduta e con la quale il richiedente intende partecipare alla fiera: numero, data, Ente di rilascio, settore/i merceologico/i;
 - e) settore merceologico con indicazione specifica dei prodotti che si intendono porre in vendita;
 - f) dimensione dello spazio richiesto;
 - g) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - h) presenze effettive e presenze nella fiera (con riferimento all'autorizzazione con la quale si chiede di partecipare);
 - i) il nominativo dell'operatore cui il richiedente è subentrato, in caso di recente acquisizione d'azienda;
 - l) data di iscrizione al registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
2. La migliona, vale a dire il cambiamento di posteggio rispetto a quello occupato nell'edizione precedente, va espressamente richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Le domande di partecipazione per ogni singola fiera, possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnate direttamente al Comune, presentate tramite posta elettronica certificata e con firma digitale purché regolari con l'assolvimento dell'imposta di bollo. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale del Comune.
4. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, l'Ufficio competente ne richiede la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro

la scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione alla fiera, saranno escluse dalla formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente, sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune almeno:
 - trenta giorni prima dello svolgimento della fiera per il Mese Mariano;
 - sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera per l'Antichissima Fiera delle Grazie.
6. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine il Dirigente decide sulle istanze pervenute. La decisione è pubblicata, il giorno stesso della sua adozione, all'albo pretorio del Comune.
7. Le domande presentate oltre i termini sopra specificati saranno tenute in considerazione per la formulazione della graduatoria della spunta, graduatoria che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale ed indicati al successivo art. 41.
8. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, modalità di svolgimento della fiera, date e orari di vendita, fascia oraria entro la quale è obbligatorio arrivare in fiera, entità e modalità dei pagamenti necessari.
9. Coloro che risultano assegnatari del posteggio in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria principale non potranno richiedere, al momento dell'arrivo in fiera, lo spostamento in altro posteggio rimasto libero per assenza del concessionario (cosiddetta miglioria).
10. L'assegnazione dell'area di posteggio nelle fiere ha durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse. Per le fiere, le dimensioni del posteggio assegnato indicano le dimensioni dell'occupazione massima consentita al suolo.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi, purché siano state presentate due domande con l'utilizzo di due diverse autorizzazioni d'esercizio.
12. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria formulata con i criteri di cui al successivo art. 41.
I posteggi vengono assegnati d'ufficio da Dirigente, in base all'ordine di graduatoria, tenuto conto delle richieste dell'operatore commerciale. Qualora i posteggi della fiera dovessero subire modificazioni relative al numero complessivo o all'ubicazione degli stessi, l'assegnazione avverrà a seguito della convocazione dei richiedenti, in ordine di graduatoria, presso gli uffici comunali che metteranno a disposizione la planimetria riportante la nuova dislocazione dei posteggi affinché gli operatori possano effettuare personalmente la scelta del posteggio. La convocazione si farà soltanto per la prima edizione per la quale si verificano le modifiche. Fino a nuove modificazioni l'assegnazione avverrà d'ufficio.
13. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi il Dirigente può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata per iscritto almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Per comprovati motivi può essere consentito dal Dirigente lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da due o più operatori di comune accordo.
14. Qualora venga consegnata al titolare del posteggio un contrassegno recante il numero del posteggio, l'interessato ha l'obbligo di esporlo sul posteggio in modo ben visibile al fine di una rapida identificazione.
15. E' vietata la vendita di pacchi a sorpresa.
16. E' vietato lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore.

17. Se il numero degli operatori presenti la mattina della fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal Dirigente competente.
18. In occasione dello svolgimento delle fiere possono essere concessi a enti ed associazioni, non aventi scopo di lucro, appositi spazi da individuarsi di volta in volta, con determinazione del Dirigente. Per l'utilizzo di tali spazi le associazioni di cui sopra devono presentare domanda in carta semplice, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera. In caso di domande superiori agli spazi a disposizione per gli enti e associazioni di cui al comma precedente, costituirà titolo di priorità l'aver partecipato ad un numero maggiore di precedenti edizioni della fiera. In caso di parità si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- Le associazioni sono tenute, per tutta la durata della fiera, all'utilizzo dello spazio assegnato, al fine di evitare soluzioni di continuità che favoriscono installazioni abusive di altri soggetti non autorizzati. Qualora si verifici che nei giorni di svolgimento della fiera gli spazi assegnati ad una più Associazioni non vengono effettivamente utilizzati, dette associazioni non potranno ottenere l'assegnazione di spazi nell'edizione successiva della fiera.

Art. 41

Criteria di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, nel rispetto della tipologia merceologica di ognuno come indicata nella scheda della Fiera, valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- A parità dei predetti titoli, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Art. 42

Assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi che non risultino occupati dai rispettivi assegnatari l'orario comunicato, vengono assegnati in base all'ordine di graduatoria di cui ai precedenti articoli 40 e 41 procedendo dal primo degli esclusi. Ad avvenuto esaurimento di detta graduatoria principale, gli ulteriori posteggi liberi vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria della spunta. Ad esaurimento di quest'ultima graduatoria gli eventuali posteggi ancora liberi verranno assegnati ad altri operatori presenti alle operazioni di spunta in base all'ordine di arrivo degli stessi.
2. Agli operatori commerciali presenti alla spunta sarà registrata la presenza (con raccolta di firma) anche nel caso in cui non abbiano potuto avere in assegnazione alcun posteggio.

Art. 43

Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche dispone l'esclusione dall'assegnazione dei posteggi, nell'ambito della Fiera, dell'operatore commerciale che nell'edizione precedente della Fiera si sia reso responsabile di:
- mancata corresponsione al Comune delle somme dovute per la partecipazione alla fiera;
 - occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;

- utilizzo, in aree idoneamente attrezzate, di gruppi elettrogeni o di forme alternative di alimentazione elettrica senza espressa deroga del Dirigente al divieto di utilizzo degli stessi;
- formulazione di dichiarazioni o presentazione di documentazione non veritiere all'atto della domanda di partecipazione alla fiera, tali da comportare una significativa modifica della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;
- inosservanza delle disposizioni impartite dal Dirigente inerenti al compattamento dei banchi.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 689/1981 e successive modificazioni.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 ed il ricorso viene individuato nel Dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Qualora la sanzione sia stata irrogata da quest'ultimo, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario Comunale.

3. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniari, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

Art. 45 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da 45 articoli e 9 allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere validità il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29.11.2000 e successive modifiche e integrazioni.